



COMUNE DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI

(Emendato ed Approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 18.01.02)

(Emendato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 24.03.03)

(Emendato con Deliberazione di C.C. n. 163 del 01.12.03)

(Emendato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 19.04.05)

(Emendato con Deliberazione di C.C. n. 94 del 14.11.05)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Le Circoscrizioni

1. Il Comune di Lecce, ai sensi del Capo IV dello Statuto comunale, promuove la partecipazione popolare all'attività amministrativa suddividendo il territorio in circoscrizioni di decentramento, che costituiscono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni decentrate.

2. Il territorio del Comune è ripartito in n. 5 Circoscrizioni, la cui delimitazione risulta dalle planimetrie allegare al presente regolamento.

Le Circoscrizioni sono così denominate:

- Circoscrizione I
- Circoscrizione II
- Circoscrizione III
- Circoscrizione IV
- Circoscrizione V

2. bis) In via provvisoria e comunque fino alle opportune modifiche delle liste elettorali, le vie che appartengono alla medesima sezione elettorale, ancorché comprese in tutto o in parte in diversa circoscrizione, devono considerarsi incluse nelle circoscrizioni cui è assegnata la sezione stessa.

Le vie individuate sono:

Circoscrizioni di assegnazione

Via Leuca (sez. 40)	1 [^]
Via Giovanni Gentile (sez. 14)	1 [^]
Via Gaetano Argento (sez. 77)	1 [^]
Via Scipione Fanuli (sez. 44)	1 [^]
Via Cesare Abba (sez. 35)	3 [^]
Via Fiesole (sez. 35)	3 [^]
Via Francesco Trinchera (sez. 35)	3 [^]
Via Lodi (sez. 35)	3 [^]
Via Nicolò Tommaseo (sez. 35)	3 [^]
Via Pietro Vincenti (sez. 35)	2 [^]
Via Nicolò Fernando (sez. 72)	2 [^]
Via Giustino de Jacobis (sez. 57)	3 [^]
Via Cadorna (sez. 57)	3 [^]
Via S.M. dell'Idria (sez. 57)	3 [^]
Parte di viale Grassi (sez. 57)	4 [^]
Parte di viale Oronzo Quarta (sez. 58)	3 [^]

Tale elenco non è da intendersi esaustivo, pertanto, eventuali ulteriori vie ricadenti nella situazione di cui al 1° capoverso devono considerarsi, sempre in via provvisoria, incluse nella circoscrizione di assegnazione della sezione elettorale di appartenenza.

3. I Consigli Circoscrizionali sono organi di rappresentanza diretta dei cittadini, per questo possiedono un proprio ruolo politico propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso.

4. I Consigli Circoscrizionali sono titolari di funzioni proprie ed esercitano, altresì, le funzioni delegate dal Consiglio Comunale allo scopo di assicurare una più efficace organizzazione e gestione dei servizi comunali nel territorio.

5. I Consigli Circoscrizionali hanno autonomia decisionale per l'esercizio delle proprie attività e la gestione dei servizi di base, nel pieno rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale.

Articolo 2

Modifiche del Territorio Circoscrizionale

1. Il territorio delle circoscrizioni ed il loro numero potranno essere variate solo con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Possono inoltre avanzare proposta di modifica del territorio:

- ciascun Consiglio circoscrizionale delle zone interessate, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

- almeno il 10% degli elettori della circoscrizione interessata.

In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da ciascun elettore, specificando luogo, data di nascita e domicilio dei firmatari. La firma deve essere autenticata a norma di legge.

3. La proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 90 giorni. La decisione del Consiglio Comunale è comunicata ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali interessati ed ai primi tre firmatari della proposta.

4. Il Consiglio Comunale, nei casi comportanti la modifica del numero delle Circoscrizioni o rilevanti mutamenti nella loro consistenza demografica o territoriale, può disporre la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale e dall'apposito Regolamento.

Articolo 3

Organi della Circoscrizione

1. Gli organi istituzionali della Circoscrizione sono: - il Consiglio di Circoscrizione, - il Presidente.

2. Essi hanno sede nel territorio della circoscrizione.

3. E' organo di coordinamento dell'azione delle Circoscrizioni la Consulta dei Presidenti.

TITOLO B

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPO I

ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

Articolo 4

Il Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio Circoscrizionale partecipa al governo della Città; esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini della Circoscrizione e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

2. Il Consiglio Circostrizionale adotta tutti gli atti relativi alle competenze proprie, a quelle attribuite o delegate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.

3. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito in ragione dell'entità demografica delle circoscrizioni con un numero di 8 per le circoscrizioni che abbiano una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di 13 per quelle tra 10.001 e 20.000 abitanti, di 16 per quelle con popolazione compresa tra i 20.001 e 30.000 abitanti e di 20 per quelle superiori a 30.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

4. I Consigli Circostrizionali sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi componenti, salvo il caso di scioglimento anticipato.

5. I Consiglieri Circostrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. Ogni Consiglio Circostrizionale può adottare regolamenti sul funzionamento degli organi e servizi circoscrizionali, purché non in contrasto con i regolamenti comunali.

Articolo 5 **Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità**

1. Ogni Consiglio di Circostrizione e' eletto a suffragio diretto.

2. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circostrizione.

3. Il cittadino, fornito dei requisiti di eleggibilità, può essere candidato in non più di una Circostrizione.

4. Relativamente alla eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme fissate per i Consiglieri comunali. La carica di Consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

Articolo 6 **Elezione del Presidente e del Consiglio Circostrizionale**

1. Il Presidente della circoscrizione è eletto a suffragio diretto ed a turno unico.

2. Le liste per l'elezione del Consiglio Circostrizionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

3. Con la lista di candidati al consiglio circoscrizionale deve essere anche presentato nome e cognome del candidato alla carica di Presidente di circoscrizione. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente e si considerano tra di loro collegate.

4. D voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

5. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

6. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della circoscrizione.

7. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere circoscrizionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

8. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

9. Per (assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

11. Alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi

12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

13. Compiute le operazioni di cui al comma precedente sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

14. Per le modalità di presentazione delle liste si applicano le norme di cui all'art. 3 della L. 25.03.1993, n. 81, come sostituito dall'art. 3 L. 120/99.

15. Le sottoscrizioni per le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale esplicano efficacia anche per le omologhe liste presentate per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 7 **Convalida degli eletti**

1. La prima seduta dei Consigli Circoscrizionali deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione del Consiglio Comunale ed è convocata e presieduta dal Presidente eletto.

2. Il Consiglio Circoscrizionale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto reclamo, deve verificare se gli eletti sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.

3. Il Consiglio circoscrizionale adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti, che si trovano nel possesso dei prescritti requisiti; dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di coloro che si trovino in tali condizioni. In questo caso deve contestualmente provvedere alle sostituzioni necessarie chiamando a far parte del Consiglio Circostrizionale colui (o coloro), che ha/hanno riportato, nella stessa lista dell'eletto non convalidato, il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Articolo 8

Decadenza e Scioglimento dei Consigli

1. I Consigli Circostrizionali vengono sciolti dal Consiglio Comunale quando:

a) compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge “nonché per gravi motivi di ordine pubblico”;

b) non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente;

2) dimissioni del Presidente;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio circoscrizionale”.

c) La dichiarazione di scioglimento, nei soli casi di cui alla lett.a) del precedente comma 1, è votata dal consiglio comunale con il voto (favorevole) dei 3/4 dei consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta da tenersi entro 30 giorni e la dichiarazione di scioglimento è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.

d) In tutti gli altri casi il Consiglio Comunale prende atto della sussistenza delle fattispecie previste dalla lett.b) del precedente comma 1 e dichiara sciolto il consiglio circoscrizionale.

2. “Nell'ipotesi prevista alla lettera a) del precedente comma la dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida del Sindaco adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla notifica della diffida, si procede allo scioglimento del Consiglio Circostrizionale.”

3. Nei casi previsti dalla lettera b), del precedente comma 1, nelle more della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla nomina di un commissario provvisorio per la temporanea amministrazione della Circostrizione”.

4. Contestualmente alla presa d'atto o dichiarazione di scioglimento, il Consiglio Comunale nomina un commissario “straordinario” individuato fra i funzionari comunali con qualifica non inferiore alla categoria D.

5. I Commissari, di cui ai commi precedenti, provvedono ad espletare le competenze del Consiglio disciolto sino all'insediamento del nuovo; per tali funzioni al commissario straordinario è dovuta

l'indennità prevista per il presidente del consiglio circoscrizionale. L'elezione del nuovo consiglio circoscrizionale dovrà tenersi entro sei mesi dallo scioglimento.

6. *La delibera che dichiara lo scioglimento deve essere trasmessa entro 5 giorni dall'esecutività al Prefetto.*
7. *I Consigli Circoscrizionali decadono di diritto nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale “*

Articolo 9 **Decadenza e surroga dei consiglieri**

1. Il Consiglio di Circoscrizione, oltre che per i casi previsti dalla normativa vigente, può dichiarare la decadenza di un suo membro qualora, senza giustificato motivo, non abbia preso parte ad almeno tre sedute consecutive. In tal caso il Consiglio Circoscrizionale procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista..

CAPO B **FUNZIONAMENTO**

Articolo 10 **Il Consigliere Circoscrizionale**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza circoscrizionale.
2. I consiglieri hanno il diritto:
 - a) di ottenere notizie ed informazioni dal Presidente e dagli uffici della circoscrizione per consentire il miglior esercizio del loro mandato;
 - b) di richiedere la convocazione e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio;
 - c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) di ottenere, con le stesse modalità e diritti attribuiti ai consiglieri comunali, dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, dagli enti dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, le informazioni, nonché gli atti utili all'espletamento del loro mandato.
3. Il consigliere è tenuto al segreto, nei casi previsti dalla legge.
4. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Articolo 11 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere.
2. Può essere costituito un nuovo gruppo allorché si verifichi la contestuale adesione di almeno due consiglieri.

Articolo 12

Commissioni di Lavoro

1. Ogni Consiglio circoscrizionale può costituire Commissioni permanenti per determinati settori di intervento nel numero massimo di tre.
2. Le Commissioni sono organi referenti dei Consigli Circostrizionali e strumenti di più ampia ed articolata partecipazione delle forze sociali e dei cittadini.
3. *Le commissioni possono essere costituite da un massimo di 6 membri, numericamente proporzionati alla rappresentanza di maggioranza ed opposizione, eletti da ciascun Consiglio Circostrizionale con voto palese.*
4. Ciascun consigliere può essere componente di una sola commissione.
5. Il Consiglio Circostrizionale elegge il Presidente di ciascuna commissione a maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente presiede le riunioni il consigliere anziano.
6. Possono essere invitati, senza diritto al voto, a partecipare a specifici lavori delle Commissioni, rappresentanti di associazioni culturali e sociali, delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici o cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori della commissione, nonché gli Assessori comunali, i Consiglieri Comunali, i funzionari del Comune, di aziende speciali, di istituzioni ed enti.
7. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o altro che renda necessaria la sostituzione di un componente della Commissione il Consiglio provvede, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione.
8. I componenti delle Commissioni che partecipano alle riunioni di lavoro hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza.

Articolo 13

Funzionamento delle Commissioni

1. La convocazione della commissione è effettuata dal suo Presidente, di regola con cadenza mensile, anche a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Possono tenersi riunioni straordinarie quando le richieda il Sindaco.
2. Nel caso di richiesta da parte dei membri della commissione, prima riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla data di ricevimento della medesima da parte del Presidente.
3. La convocazione è disposta con avviso contenente le indicazioni del giorno, ora, luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da comunicarsi ai componenti della commissione al loro domicilio, almeno due giorni feriali prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
4. La riunione della commissione è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 40% compreso il Presidente.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo quando si tratti di questioni che pongano l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, o che vincolano i consiglieri al segreto.
6. Il Sindaco può convocare le Commissioni Circostrizionali o i loro Presidenti per l'analisi di problemi e la definizione di programmi, progetti e proposte, che riguardino l'intero territorio cittadino o più circoscrizioni.

7. Le sedute delle Commissioni di lavoro delle Circoscrizioni devono essere verbalizzate a cura di un Segretario o, anche, da un componente della Circoscrizione. I verbali devono essere conservati agli atti della Commissione medesima.

Articolo 14 **Compiti delle Commissioni**

1. Le commissioni costituiscono articolazione del Consiglio Circoscrizionale, concorrono al miglior funzionamento della sua attività mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio stesso.

2. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e di interventi di competenza della Circoscrizione.

3. Le commissioni consiliari, secondo l'area di competenza:

- elaborano i programmi di attività da proporre al Consiglio Circoscrizionale e ne seguono l'attuazione;
- esercitano i poteri di iniziativa sugli argomenti di interesse Circoscrizionale;
- istruiscono, ove necessario, i provvedimenti di competenza del Consiglio;
- coadiuvano il Presidente nell'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

Articolo 15 **Convocazione del Consiglio Circoscrizionale**

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio Circoscrizionale, spetta:

- al Presidente del Consiglio Circoscrizionale;
- allo stesso Consiglio (autoconvocazione per una successiva seduta);
- al Sindaco del Comune;
- ad almeno un quinto dei membri del Consiglio Circoscrizionale.

2. Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco o dai Consiglieri Circoscrizionali, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, iscrivendo all'o.d.g. gli argomenti richiesti, sempre che rientrino fra le materie di competenza del Consiglio Circoscrizionale.

3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio viene formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e la eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

4. La convocazione delle riunioni, con inserito l'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere consegnato o fatto pervenire ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, ai singoli consiglieri, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.

6. L'ordine del giorno deve essere comunicato al Sindaco, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari comunali ed al Segretario Generale ed affisso all'albo della circoscrizione.

Articolo 16 **Pubblicità delle Sedute**

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono ordinariamente pubbliche.

2. Sono segrete le sedute allorché trattasi di discussione in merito alle qualità od alla moralità di persone fisiche, ovvero qualora il Consiglio lo decida a maggioranza..

3. Alle sedute del Consiglio di Circoscrizione possono partecipare con diritto di parola:

- il Sindaco o Assessore delegato da questo;
- i Presidenti dei Gruppi Consiliari comunali o loro delegati;
- il primo firmatario delle petizioni e delle proposte di iniziativa popolare che abbiano dato luogo all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

4. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Circostrizionale con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, Assessori, Consiglieri comunali, o di associazioni, ovvero cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori del Consiglio.

Articolo 17

Presidenza del Consiglio Circostrizionale

1. Le sedute del Consiglio Circostrizionale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano.

2. Chi presiede la seduta ha il potere discrezionale di mantenere l'ordine e garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

3. Chi presiede la seduta ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza.

Articolo 18

Svolgimento delle Sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in prima convocazione; in seconda convocazione e' sufficiente l'intervento del 40% dei consiglieri.

2. Non concorrono a determinare la validità della seduta coloro che si assentano dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altri motivi.

3. I consiglieri, che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dal Centro Civico.

5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi di maggioranza qualificata specificamente previsti da leggi o regolamenti.

6. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza. dei presenti.

7. Gli oggetti, iscritti all'ordine del giorno, sono illustrati al Consiglio dal Presidente o dal Consigliere proponente, ovvero dal Sindaco o dal primo firmatario dell'iniziativa popolare.

8. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario della Circoscrizione o da suo delegato.

Articolo 19

Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di Circoscrizione interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività della Circoscrizione e la vita della comunità.
2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio circoscrizionale della seduta immediatamente successiva e sono trattate in apertura di seduta ed in ordine di presentazione, salvo diversa determinazione del Consiglio. Le interrogazioni ed interpellanze possono essere trattate, su decisione del Presidente, prima dell'apertura della seduta anche in assenza di numero legale, purché siano presenti il Presidente ed il sottoscrittore dell'istanza.
3. Se il consigliere che ha presentato l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione è assente ingiustificato al momento della trattazione dell'oggetto, esse si intendono rinviate alla seduta successiva.
4. Gli interpellanti e gli interroganti hanno diritto di replica alle risposte fornite dal Presidente del Consiglio.
5. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire nel merito della mozione, cui segue, in ogni caso, il voto del Consiglio.

Articolo 20 **Sedute Congiunte**

1. Due o più Consigli di Circoscrizione possono riunirsi in seduta congiunta.
2. La seduta è presieduta, di norma, dal Presidente della Circoscrizione, sul cui territorio si svolge la seduta. Tanto in prima che, in seconda convocazione, la seduta è valida se, per ciascun Consiglio, è presente il rispettivo numero legale previsto.
3. Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente Regolamento.
4. I processi verbali, di norma, sono redatti a cura del Segretario della Circoscrizione sul cui territorio si svolge la seduta. Lo stesso può delegare un funzionario del Comune.

CAPO III **IL PRESIDENTE**

Articolo 21 **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto direttamente, dal corpo elettorale comunale, tra gli elettori residenti nella circoscrizione. Di regola dura in carica 5 anni e segue le sorti del Consiglio Comunale.
2. In caso di decesso, dimissioni o rimozione del Presidente, il Consiglio decade e si procede a nuove elezioni entro sei mesi dallo scioglimento.
2. Non può essere candidato alla carica di Presidente chi abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.

Articolo 22 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale:
 - a) rappresenta la Circoscrizione;

- b) firma gli atti di competenza della Circoscrizione, non assegnati da leggi o regolamenti a dirigenti, funzionari e tecnici;
- c) convoca e presiede il Consiglio della Circoscrizione predisponendone, l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede le assemblee pubbliche;
- e) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- f) vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e sull'osservanza, delle deliberazioni circoscrizionali;
- g) impartisce direttive per l'attuazione dei programmi della Circoscrizione.
- h) sovrintende e vigila sul buon funzionamento degli uffici e servizi attribuiti o delegati alla Circoscrizione;
- i) può chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per illustrare proposte e problemi della circoscrizione;
- j) adempie alle altre funzioni a lui affidate dal presente regolamento.

2. Il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite ad altri membri del Consiglio, ad eccezione di quelle previste dal punto j) del precedente comma e dal successivo art. 23. Il Presidente nomina con proprio atto, tra gli eletti del Consiglio il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 23 Ufficiale di Governo

1. Nel caso di necessità connesse con il decentramento dei servizi, il Sindaco ha facoltà di delegare al Presidente del Consiglio di Circoscrizione le funzioni di Ufficiale di Governo, da esercitarsi nell'ambito della Circoscrizione ai sensi dell'art. 38 comma 6 della L. 142/90, (art. 54 D.Lgvo 267/2000) o rilasciare delegazioni per particolari materie.

2. Per tali funzioni il Presidente riferisce periodicamente al Sindaco sul proprio operato.

3. Alla revoca di tali funzioni procede il Sindaco con suo provvedimento.

4. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale può essere sospeso dalle funzioni delegategli dal Sindaco nei servizi di competenza statale, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24 Rimozione - Sospensione - Cessazione dalla Carica

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale può essere rimosso o sospeso nei casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Circoscrizionale, ovvero in caso di impedimento che si protragga per oltre 3 mesi.

TITOLO III ORGANI INTERCIRCOSCRIZIONALI

Articolo 25 Consulta dei Presidenti di Circoscrizione

1. E' istituita la Consulta dei Presidenti di Circoscrizione.

2. La Consulta coordina e programma l'attività delle Circoscrizioni; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività ed iniziative delle Circoscrizioni, nonché di raccordo dell'azione complessiva dell'Amministrazione Comunale. Ha compiti di analisi dello stato del decentramento e della partecipazione e dello stato dei rapporti tra le circoscrizioni ed i settori dell'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti di interesse delle Circoscrizioni.

3. I Presidenti delle Circoscrizioni, a turno, assumono le funzioni di Coordinatore della Consulta. Di norma le funzioni di Coordinatore hanno durata di un anno. Possono essere prorogate con decisione della Consulta dei Presidenti. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente della Consulta .

4. Il Coordinatore convoca e presiede la Consulta. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

5. La Consulta può chiedere di incontrare il Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta, i Consiglieri Comunali e le Commissioni Consiliari. I Dirigenti e i Funzionari comunali espressamente invitati sono tenuti ad assicurare la presenza alle riunioni della Consulta.

6. Le proposte e le mozioni approvate dalla Consulta, a maggioranza. degli intervenuti, sono trasmesse all'organo competente che le iscrive all'ordine del giorno.

7. Il Funzionario del gruppo di lavoro addetto al coordinamento o un responsabile di Circoscrizione è tenuto a partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni della Consulta, per fornire il necessario supporto tecnico-giuridico.

TITOLO IV FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

PARTECIPAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TERRITORIALE

Articolo 26

Funzioni di Partecipazione alla Programmazione Comunale

1. I Consigli Circoscrizionali esprimono parere consultivo sugli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 27

Bilancio Annuale e Pluriennale - Partecipazione

1. Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica vengono trasmessi ai Consigli Circoscrizionali per il parere, che deve essere espresso entro il termine perentorio di 15 giorni; trascorso inutilmente il quale, si prescinde dal parere.

2. I bilanci di previsione, annuale e pluriennale, devono essere redatti in modo da consentire l'individuazione delle risorse finanziarie a disposizione di ciascuna circoscrizione per i singoli servizi di base e per le materie alle stesse delegate, che saranno oggetto dei singoli piani esecutivi di gestione.

CAPO II

FUNZIONI PROPRIE E SERVIZI DI BASE

Articolo 28

Principi generati

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgvo 267/00 e dell'art. 74 dello Statuto Comunale la gestione dei servizi di base è affidata alla diretta competenza degli organi circoscrizionali. Per servizi di base si intendono i servizi e gli impianti di preminente interesse locale che saranno elencati in apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. In via diretta ed esclusiva, agli organi della circoscrizione spettano le competenze relative ai servizi di base con particolare riferimento alla gestione, conservazione, manutenzione e utilizzo delle strutture individuate nella deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1.

3. Allo scopo di garantire parità di trattamento nella fruizione dei servizi su tutto il territorio comunale ed assicurare il necessario coordinamento e non contraddittorietà nelle decisioni delle diverse circoscrizioni, la determinazione dei criteri di accesso e di erogazione dei servizi e la verifica della loro corretta applicazione sono esercitate dalle Circoscrizioni in modo associato avvalendosi della Consulta dei Presidenti .

Articolo 29 **Settori di Intervento**

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta, possono essere delegati alle Circoscrizioni i servizi di base nei seguenti settori di intervento:

A - SPORT:

Palestre, impianti sportivi di calcio ed atletica, bocciodromi, campi da tennis, piste di pattinaggio, nonché tutti gli impianti sportivi di esclusivo interesse locale. Rapporto con l'associazionismo, centri di promozione sociale.

B - VERDE:

Giardini pubblici, con esclusione dei parchi cittadini.

C - CULTURA:

Biblioteche di circoscrizione, spazi espositivi locali, centri culturali o socio culturali, corsi extra scolastici, mostre culturali, rapporti con l'associazionismo, centri di promozione e società no profit.

D - PUBBLICA ISTRUZIONE:

Rapporti con gli organi collegiali, con l'associazionismo, centri di formazione, società, comitati di gestione della prima infanzia, programmazione uso degli spazi in orario extra scolastico.

E - SERVIZI SOCIALI:

Rapporti con il distretto socio-sanitario sui servizi di pertinenza locali, ed in particolare con l'assistente sociale.

F - PATRIMONIO IMMOBILIARE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale sono individuati i beni e le strutture attribuiti alla gestione dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 30

Ambito Applicativo

1. In ordine ai settori di intervento di cui al precedente articolo, i Consigli Circoscrizionali possono essere delegati dal Consiglio Comunale nelle seguenti funzioni:

a - gestione dei centri sociali;

b - manutenzione di aree verdi, gestione servizi extra scolastici e gestione degli impianti sportivi; la funzione attribuita comprende anche il controllo della gestione e la verifica dei risultati;

c - Programmazione e promozione di iniziative di interesse prevalentemente circoscrizionale, in riferimento ai settori di intervento di cui all'art. 29 del presente Regolamento, entro i limiti delle somme stanziare in bilancio per il funzionamento di ogni singolo Consiglio Circoscrizionale.

Concessione di contributi, sussidi e messa a disposizione di beni e servizi a forme associative operanti nelle Circoscrizioni, per iniziative d'interesse prevalentemente circoscrizionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale;

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, i Dirigenti dei settori competenti ed il coordinatore dei servizi decentrati sono tenuti a fornire atti, documenti, informazioni, dati ed a partecipare, se invitati, direttamente o tramite loro delegati alle riunioni delle Circoscrizioni o della Consulta dei Presidenti.

CAPO III **FUNZIONI DELEGATE**

Articolo 31 **Individuazione delle Materie**

1. Ai Consigli Circoscrizionali è attribuita la funzione di manutenzione ordinaria nelle seguenti materie:

- Strade,
- Pubblica illuminazione,
- Verde pubblico.

Tale funzione è esercitata esclusivamente e limitatamente ad un importo massimo di euro 5.200 per ciascun intervento nei limiti delle poste di bilancio previste per ciascuna Circoscrizione.

2. Ai Consigli Circoscrizionali potranno, inoltre, essere delegate ulteriori funzioni con apposita deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO VI **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

CAPO I **RISORSE**

Articolo 32 **Assegnazione Risorse**

1. Con la stessa deliberazione di delega, il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo individua mezzi, procedure ed organici per consentire ai Consigli Circoscrizionali il regolare esercizio delle funzioni attribuite.

2. La Giunta Comunale assegna alle Circoscrizioni il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni, oggetto del presente Regolamento.

Articolo 33

Risorse Finanziarie

1. Il bilancio di previsione annuale prevede le risorse finanziarie necessarie per la gestione dei singoli servizi di ciascuna Circoscrizione.
2. Per ogni servizio gestito deve essere previsto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione; esso è articolato per ciascuna Circoscrizione allo scopo di garantire la determinatezza delle risorse singolarmente assegnate.
3. Nell'ambito delle risorse assegnate, ciascuna Circoscrizione può richiedere apposito storno di fondi fra capitoli di spesa afferenti i servizi da essa gestiti.
4. Tutte le fasi della spesa effettuate dai Consigli Circostrizionali sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Gli atti che disciplinano e concretizzano l'attribuzione alle Circoscrizioni dei poteri, di cui al presente regolamento, determinano anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per l'espletamento delle funzioni attribuite.

CAPO II

MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Articolo 34

Principi Generali

1. L'attività amministrativa delle Circoscrizioni si ispira ai principi di programmazione, imparzialità, economicità, efficienza e trasparenza.
2. I Consigli Circostrizionali esercitano le loro funzioni nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.
3. La Circoscrizione esplica le proprie competenze attraverso sistemi di programmazione, denominati "Piani Esecutivi di Gestione".

Articolo 35

Modalità di Gestione

1. Le Circoscrizioni esercitano le funzioni e le competenze proprie o delegate negli specifici settori d'intervento tramite il personale assegnato oppure tramite i settori funzionali della struttura organica comunale.
2. La scelta fra i due sistemi deve assicurare la massima funzionalità con il minimo impiego possibile di mezzi, risorse umane e finanziarie anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Articolo 36

Attuazione dei Piani Esecutivi di Gestione

1. I " Piani Esecutivi di Gestione" sono lo strumento di programmazione dell'azione amministrativa delle circoscrizioni nelle materie ad esse attribuite o delegate. Ciascun piano individua priorità e tempi di attuazione degli interventi e delle iniziative di competenza delle circoscrizioni.

2. I "Piani Esecutivi di Gestione" hanno validità annuale. Sono una articolazione dei PP.EE.GG. Comunali e si raccordano con i piani pluriennali di sviluppo dei servizi di cui costituiscono attuazione.

3. Ciascun Dirigente e' tenuto a fornire, se richiesto il necessario supporto tecnico giuridico per la redazione dei "Piani Esecutivi di Gestione".

CAPO III **DELIBERAZIONI**

Articolo 37 **Atti Deliberativi**

1. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate, i Consigli Circoscrizionali operano tramite atti deliberativi.
2. Su ogni proposta di deliberazione, posta all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale, devono essere inseriti i pareri previsti dalla legge.
3. I pareri di regolarità tecnica sono apposti dal Dirigente comunale competente per settore.

Articolo 38 **Liquidazione delle Spese**

1. Il Dirigente competente, provvede direttamente alla liquidazione di tutte le spese già deliberate mediante propri atti, debitamente sottoscritti, da comunicare al responsabile del servizio ragioneria non oltre il decimo giorno precedente la scadenza.
2. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal Dirigente, deve contenere, la richiesta di emissione del mandato di pagamento con tutti gli elementi che consentano alla ragioneria di procedere alla ordinazione dei pagamenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità e sulla base di modulistica appositamente predisposta.

Articolo 39 **Esecutività degli Atti Deliberativi**

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Circoscrizionale, entro otto giorni, sono trasmesse alla Segreteria Generale, tramite il Protocollo Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Dell'avvenuta affissione deve essere data sollecita comunicazione alla Circoscrizione.

Esse sono, altresì, affisse all'Albo della Circoscrizione.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 40 **Controllo sugli atti deliberativi**

1. Le deliberazioni circoscrizionali, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, vengono trasmesse ai Presidenti dei Gruppi del Consiglio Comunale.

Articolo 41
Poteri Sostitutivi

1. Qualora si verificano casi di ingiustificato ritardo nell'esercizio di specifiche funzioni delegate, nonché in ogni altro caso di accertata grave inerzia nella gestione di un servizio, la Giunta può con atto motivato provvedere in via sostitutiva.

TITOLO VI
FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

CAPO I
FUNZIONI CONSULTIVE

Articolo 42
Pareri Obbligatorî Generali

1.11 parere del Consiglio di Circoscrizione deve essere obbligatoriamente richiesto prima dell'adozione dei provvedimenti relativi alle seguenti materie:

A. assetto del territorio:

- Aa. piani urbanistici normativi ed attuativi, eventuali varianti di interesse cittadino;
- Ab. piani per la regolamentazione del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
- Ac. piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva e del commercio;

B. uso del territorio:

Ba. grandi opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse cittadino.

C. bilanci di previsione annuali e pluriennali.

Articolo 43
Pareri Obbligatorî delle Singole Circoscrizioni

1. In relazione alle seguenti materie deve essere richiesto il parere ai soli Consigli Circoscrizionali interessati:

A. assetto del territorio:

B. definizione dei bacini di utenza dei servizi pubblici.

Articolo 44

Espressione del Parere

1. I pareri, di cui ai precedenti articoli, devono essere espressi entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto. La Giunta può assegnare, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente Circostrizionale, un termine superiore per l'espressione di pareri su atti e materie di notevole complessità o importanza ovvero prorogare il termine assegnato di ulteriori 15 giorni, ovvero fissare un termine inferiore per quelli di particolare urgenza. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si prescinde dal parere.
2. Tutte le richieste devono essere accompagnate da una relazione che illustri finalità, criteri e contenuti del provvedimento.
3. Su richiesta del Presidente del Consiglio Circostrizionale, l'Assessore e il Dirigente del settore competente sono tenuti a partecipare alla seduta del Consiglio Circostrizionale in cui il parere deve essere reso.
4. Il parere, espresso dal Consiglio Circostrizionale, deve essere menzionato nel provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale.
5. Dovrà, altresì, essere dato atto della sua mancanza qualora il Consiglio Circostrizionale non si sia pronunciato entro il termine stabilito.

Articolo 45 Pareri Facoltativi

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere il parere dei Consigli Circostrizionale su tutte le materie di rilevanza circostrizionale o cittadina.
2. Il Consiglio Circostrizionale o il Collegio dei Presidenti Circostrizionali devono esprimere il parere sul provvedimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco. Decorso questo termine il procedimento riprende il suo iter formativo.

CAPO II FUNZIONI DI INIZIATIVA E DI PARTECIPAZIONE

Articolo 46 Proposte

1. Il Consiglio Circostrizionale può formulare indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione Comunale. Esse sono adottate dal Consiglio Circostrizionale con proprio atto.
2. La proposta deve avere oggetto determinato, indicare il motivo di interesse per la comunità, contenere una valutazione, anche sommaria, delle, spese e dei benefici economici e sociali attesi.
3. Le Circostrizioni proponenti hanno diritto di avvalersi della collaborazione e di ottenere le informazioni giuridico - amministrative, finanziarie e tecniche necessarie, tenuto conto delle disponibilità dei competenti uffici del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali.
4. In caso di urgenza, la proposta può essere avanzata dal Presidente della Circostrizione, il quale è tenuto a sottoporla all'approvazione del Consiglio Circostrizionale nella seduta immediatamente successiva.
5. L'atto deliberativo del Consiglio Circostrizionale è trasmesso al Sindaco.

TITOLO VII

STRUTTURE E PERSONALE

CAPO I **STRUTTURE E SERVIZI**

Articolo 47 **Centro Civico**

1. In ogni Circoscrizione e' istituito il Centro Civico, nel quale ha sede il Consiglio Circoscrizionale.
2. I locali e le attrezzature del Centro Civico, previa autorizzazione del Presidente della Circoscrizione, possono essere utilizzati dai cittadini per assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sindacale e culturale secondo le modalità fissate dal Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 48 **Strutture e Servizi**

- I. Compatibilmente con i fondi di bilancio e previa intesa con le altre Autorità competenti, ogni circoscrizione può essere dotata di:
 - uno o più uffici adibiti ai servizi demografici;
 - terminali informatici a disposizione dei cittadini,
 - uno o più sportelli polifunzionali che assicurino le informazioni ai cittadini;
 - il distretto di vigilanza urbana;
 - il distretto socio - sanitario;
 - impianti sportivi di base,
 - servizi socio-sanitari di base.
2. Le strutture, ove sono resi i servizi presenti nella circoscrizione, devono essere distribuite sul territorio in relazione alle esigenze dell'utenza e, ove possibile, si deve assicurare la unificazione di servizi omogenei nella stessa sede.

Articolo 49 **Unici**

1. Gli eventuali uffici circoscrizionali osservano un orario di servizio e di apertura al pubblico in relazione alle esigenze dell'utenza, nonché alle caratteristiche del servizio.
2. Il necessario coordinamento tra le circoscrizioni con la, struttura organizzativa del Comune, nonché di assistenza alla Consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni, è assicurato attraverso la nomina da parte del Sindaco di un coordinatore dei servizi decentrati tra i Dirigenti Comunali.

CAPO II **PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**

Articolo 50 **Organizzazione degli Unici Circoscrizionali**

1. Gli organi di direzione politica della Circoscrizione definiscono gli indirizzi, nonché verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Spetta al coordinatore dei servizi decentrati l'organizzazione ed il controllo delle risorse umane e strumentali assegnati alle Circoscrizioni.

Articolo 51 **I Dirigenti di Settore**

1. Qualora la gestione delle funzioni e delle competenze proprie o delegate alle Circoscrizioni avvenga per il tramite o con il concorso dei settori funzionali della struttura comunale, questi ultimi sovrintendono sull'operato del personale assegnato alle circoscrizioni.

2. Nei casi di cui al comma precedente e, comunque, al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa dell'ente locale, i dirigenti dei settori comunali di intesa con il coordinatore dei servizi decentrati, assicurano l'informazione e l'interpretazione delle norme giuridiche relative alle materie delegate e la necessaria formazione professionale degli addetti alle Circoscrizioni.

3. Per le funzioni e le competenze esercitate dalle Circoscrizioni attraverso i settori funzionali della struttura organica comunale, ciascun dirigente e' referente degli organi elettivi circoscrizionali nonché responsabile direttamente o tramite suo delegato dei relativi procedimenti amministrativi.

TITOLO VIII **Diritti dei cittadini**

Articolo 52 **Diritto alla Partecipazione**

1. I cittadini, singoli od associati, partecipano alla programmazione delle attività della propria Circoscrizione, nonché alla loro concreta attuazione .

2. Il Consiglio Circoscrizionale favorisce forme di autogestione da parte degli utenti dei servizi nell'ambito di specifici progetti di intervento con modalità e obiettivi determinati.

Articolo 53 **Diritto di Riunione**

1. Le Circoscrizioni favoriscono l'esercizio del diritto di riunione per tutti coloro, che risiedono o svolgono la propria attività di lavoro o di studio nella circoscrizione, mettendo a disposizione i centri civici o altre strutture idonee.

2. Le condizioni e le modalità d'uso sono disciplinate dal Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 54 **Diritto all'Informazione**

1. Le Circoscrizioni garantiscono il più ampio diritto di informazione secondo la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali.

2. Ogni Circoscrizione adotta tutte le iniziative per favorire l'informazione dei cittadini sulla propria attività, sui servizi da essa erogati, sui servizi comunali.

3. Il Consiglio di Circoscrizione ha libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e ne favorisce la conoscenza.

Articolo 55

Iniziativa Popolare

- I. Tutti i cittadini residenti nella Circoscrizione o che in essa svolgono attività lavorative hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al Presidente, per questioni che interessano la Circoscrizione.
2. Le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta da almeno il 5% dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni, specificando il relativo domicilio.
3. Il Presidente della Circoscrizione, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale. Tenuto conto dell'oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, il Presidente può convocare un'assemblea pubblica o altre forme di consultazione.
4. Il Presidente e' tenuto a comunicare al primo firmatario la data in cui l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno.
- S. Un rappresentante dei firmatari ha diritto di parola nel corso del dibattimento riguardante l'istanza, la petizione o la proposta
6. Le istanze, petizioni e le proposte presentate alle Circoscrizioni, riguardanti oggetti che risultino non essere di loro pertinenza, sono trasmesse agli Assessori ed ai Dirigenti dei Settori competenti per materia entro 20 giorni dal ricevimento a cura del Presidente della Circoscrizione, dandone comunicazione al primo firmatario. L'assessore od il dirigente competente sono tenuti, entro trenta giorni, a fornire risposta scritta al Presidente della Circoscrizione ed al primo firmatario dell'istanza o della proposta o della petizione.
7. Le deliberazioni di accoglimento o di rigetto delle istanze o delle proposte, ovvero le risposte dei soggetti di cui al comma precedente, opportunamente motivate, sono trasmesse al primo firmatario.

Articolo 56 Consultazioni

1. Le Circoscrizioni, di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco o del Consiglio Comunale, consultano la comunità circoscrizionale o particolari categorie sociali su questioni di rilevante interesse.
2. La consultazione avviene attraverso la convocazione di assemblee pubbliche, l'attivazione di sondaggi di opinione e forum circoscrizionali.
3. Le assemblee pubbliche sono convocate dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale che le presiede.
4. Le consultazioni di cui al comma 2 possono avvenire anche tramite strumenti informatici, che garantiscono libertà, segretezza, personalità ed uguaglianza nella espressione del parere.

Articolo 57 Referendum Circoscrizionale

1. Le circoscrizioni, singole o associate, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o del Consiglio Comunale, possono promuovere referendum consultivi circoscrizionali.
2. Il 10% dei cittadini che abbiano, la residenza, la dimora o una sede individuale di attività nella circoscrizione e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, possono presentare richiesta di referendum consultivo popolare.
3. Le firme dei cittadini richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle norme vigenti.

4. I referendum consultivi circoscrizionali sono indetti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Hanno diritto di voto, nei referendum consultivi circoscrizionali, tutti i cittadini che abbiano la residenza, la dimora o una sede individuale di attività nella circoscrizione e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. I Referendum Consultivi Circoscrizionali possono essere indetti esclusivamente nelle materie di competenza circoscrizionale.
7. I Referendum Consultivi Circoscrizionali sono indetti, di norma, entro tre mesi dal deposito della richiesta.
8. In caso di contemporanea indizione di elezioni politiche nazionali, europee od Amministrative, il Referendum Circoscrizionale è rinviato ad una delle sessioni successive e comunque non oltre due mesi.

Articolo 58 **Forme Associative**

- I. E' assicurata e garantita la partecipazione dei cittadini all'attività della Circoscrizione attraverso libere forme associative.
2. Ciascuna Circoscrizione assume come proprio il registro comunale delle associazioni, nei modi e termini indicati dallo Statuto.
3. Il Registro Circoscrizionale delle Associazioni e' formato da quelle iscritte nel registro comunale, aventi sede o attività nella circoscrizione medesima.

TITOLO IX **Norme Transitorie e Finali**

Art. 59 **Modifiche al Regolamento**

1. Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio dei Consigli Circoscrizionali.

Art. 60 **Modalità Operative**

1. Entro sei mesi dall'elezione dei nuovi Consigli Circoscrizionali, l'Amministrazione Comunale adegua la propria struttura organizzativa alle esigenze del decentramento.
2. Il Segretario Generale vigila sull'attuazione del presente regolamento e sul rispetto dei termini in esso previsti, impartendo le necessarie direttive ai settori interessati.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione è costituita una Commissione allo scopo di attuare le norme previste dal presente regolamento. Essa è composta dal Segretario generale o Vice Segretario e da quattro Dirigenti, individuati dal Segretario Generale.

4. Entro tre mesi dall'esecutività del presente regolamento la commissione presenta un'apposita proposta al Sindaco che definisca in particolare mezzi, risorse organiche da assegnare a ciascuna circoscrizione.
5. Sulla base delle indicazioni emerse viene redatta proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'organo comunale.
6. I diritti attribuiti ai cittadini dal titolo IX del presente Regolamento sono estesi a stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Lecce.
7. I Dirigenti e dipendenti comunali hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione con gli organi del decentramento per consentire il pieno esercizio dei diritti sanciti dal presente Regolamento.

Art. 61 **Norme di Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle Leggi dello Stato, al Testo Unico degli Enti Locali (DL- n.267/00), allo Statuto ed ai Regolamenti dell'amministrazione comunale di Lecce.

Art. 62 **Entrata in vigore e Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Se.Re.Co. Le norme del presente regolamento si applicano dall'insediamento degli organi delle nuove 5 circoscrizioni, ad eccezione di quelle relative alla formazione delle circoscrizioni ed alla composizione ed elezione dei rispettivi organi.
2. Il presente regolamento è esposto presso l'URP e nelle sedi dei consigli circoscrizionali in visione libera al pubblico.
3. L'Amministrazione provvederà a predisporre un depliant illustrativo delle norme contenute nel presente regolamento, che sarà distribuito nell'ufficio URP e nelle sedi dei consigli circoscrizionali.